



Spedito al Comitato Regionale di Controllo
 il 21 FEB 1997
 Prot. N. 595

COMUNE DI PESCOSOLIDO
PROVINCIA DI FROSINONE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10

OGGETTO: Approvazione Regolamento Fida Pascolo

L'anno millenovecento novantasette il giorno Quindici
 del mese di Febbraio alle ore 17,30 in Pescosolido e nella
 residenza municipale, il Consiglio Comunale convocato dal Sindaco con avvisi scritti a domi-
 cilio a termini dell'art. 36 L. n. 142/1990, si è ivi riunito.

Fatto normale appello nominale, risultano:

- 1) - GEOM. RENZO RAFFAELE CANCELLI
- 2) - Sig. PANACCI GIACOMO
- 3) - Sig. TERSIGNI ANGELOMARIA
- 4) - Sig. BAGLIONI FERDINANDO
- 5) - Sig. SARRECCIA UMBERTO
- 6) - Sig. SIMEONI TONINO
- 7) - Sig. SIMONE GERARDO
- 8) - Sig. SARRA PASQUALINO
- 9) - Sig. CICCOLINI ELIDE
- 10) - Sig. SCENNA FERDINANDO
- 11) - Sig. CIOFFI GIUSEPPE
- 12) - Sig. CICCOLINI FRANCESCO
- 13) - Sig. LUCCI LUIGI

| PRESENTI | ASSENTI |
|----------|---------|
| X | |
| X | |
| X | |
| X | |
| X | |
| | X |
| X | |
| X | |
| X | |
| X | |
| X | |
| X | |
| X | |

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 21 FEB 1997
 dove resterà affissa per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE



IL SEGRETARIO CAPO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessita' di provvedere alla regolamentazione del pascolo di animali nei terreni a cio' destinati dalle norme disciplinanti gli usi civici di questo Comune;

Considerato che le norme regolamentari attualmente in vigore risalgono al 1978 e pertanto sono da considerarsi del tutto obsolete;

Visto l'allegato schema di regolamento, predisposto sotto l'osservanza delle norme nazionali e regionali vigenti in materia;

Ritenuto dover provvedere in merito;

Richiamata la legge 8.6.1990,n.142

Viste le leggi 9.10.1967,n.950 ; 4.8.1984,n.424 e 24.11.1981,n.689 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il parere favorevole reso dal segretario comunale in ordine alla legittimita' dell'atto;

Con la votazione unanime, resa in forma palese

DELIBERA

Di approvare il regolamento di FIDA PASCOLO nel testo composto da n. 10 articoli, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che il regolamento come sopra approvato, sostituisce ogni altra disposizione regolamentare attualmente vigente in materia.

COMUNE DI PESCOSOLIDO

(Provincia di Frosinone)

Pareri ex artt. 53 e 55 della Legge n° 142/90

Oggetto delibera di (CC) o GM: Approvazione Regolamento
Fido Pascolo.

Parere di regolarità tecnica dell'Ufficio Tecnico

FAVOREVOLE

Il Capo Settore
Arch. Sergio Palleschi

Parere di regolarità tecnica dell'Ufficio di Ragioneria

FAVOREVOLE

Il Capo Settore
Rag. D'Ambrosio Anna

Parere di attestazione finanziaria


Si attesta che sul capitolo emarginato in Delibera esiste la dovuta copertura finanziaria.

Il Ragioniere
Rag. D'Ambrosio Anna

Parere di legittimità

FAVOREVOLE

Il Segretario Comunale
Dott. Antonietta Aruta



[Handwritten signature]

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico e contabile nonché alla legittimità del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

IL FUNZIONARIO
responsabile del servizio


IL FUNZIONARIO
del servizio ragioneria

IL SEGRETARIO

(*) _____ (*) _____ (*) _____

Letto, approvato e sottoscritto.

L'ASSESSORE ANZIANO



IL PRESIDENTE

Geom. Renzo Raffaele Cancelli

IL SEGRETARIO

(*) Dott.ssa Aruta Antonietta

Visto: ai sensi e per gli effetti del 5° comma dell'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento.

IL RAGIONIERE

Data _____ (*) _____

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo comunale il _____
e per 15 giorni consecutivi, senza reclami od opposizioni.

IL SEGRETARIO

Data _____ (*) _____

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi della legge 142/1990, il giorno _____

- poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 47, comma 3°).
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 47, comma 2°).
- decorsi 20 giorni dalla data di ricezione al Co.Re.Co.:
 - della deliberazione (art. 46, comma 1°).
 - dei chiarimenti o elementi integrativi richiesti (art. 46, comma 4°) senza comunicazione di adozione di provvedimento di annullamento.
- per comunicazione del Co.Re.Co di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 46, comma 5°).

IL SEGRETARIO

Data _____

(*) Copia conforme all'originale.

IL SEGRETARIO

Data _____

Sottoposta al controllo
ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142:

- Per iniziativa del Consiglio comunale (art. 45, comma 1°)
- Per iniziativa della Giunta comunale (art. 45, comma 1°)
- Per richiesta dei consiglieri (art. 45, comma 2°)
- Per richiesta dei consiglieri (art. 45, comma 4°)
- Per richiesta del Prefetto (art. 45, comma 5° bis)

Per copia conforme all'originale.

Data _____

IL SEGRETARIO

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

Sezione _____

Prot. n. _____

Controllata senza rilievi ai sensi della legge 8/6/1990,
n. 142, nella seduta del _____

IL PRESIDENTE

l.to _____

p.c.c. IL SEGRETARIO

l.to _____

COMUNE DI PESCOSOLIDO

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA FIDA PASCOLO

Art. 1

Diritto all'uso dei pascoli

Il diritto all'uso del pascolo nei terreni comunali, ad esso destinati dalla normativa vigente, riguarda tutti i possessori di animali bovini, equini, ovini e caprini, che abbiano la residenza da almeno un anno nel comune. Tale diritto viene esercitato con l'osservanza e con le limitazioni imposte dalle norme nazionali vigenti in materia, nonché dai regolamenti forestali e dalle norme che regolamentano gli usi civici.

art. 2

Modalità di presentazione della domanda

Tutti i proprietari di bestiame che intendano usufruire del pascolo comunale devono, entro il 31 marzo di ogni anno, produrre domanda per iscritto in carta semplice alla amministrazione comunale, nella quale dichiarare:

- di essere residenti nel comune da almeno un anno;
- il numero di capi detenuti sul territorio comunale per specie e il numero di quelli che intendono avviare al pascolo;
- numero di cani che si intende utilizzare per la custodia del bestiame da immettere al pascolo;
- di essere in regola con le disposizioni sanitarie, dettate dal competente ufficio della ASL di Frosinone.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti ;

- Certificato veterinario che attesti la vaccinazione contro l'afta e pizootica e contro la brucellosi
- Libretto sanitario per ogni cane (L.R. n° 63/88 Art. 7) rilasciato dalla ASL competente, che attesti le vaccinazioni e le sverminazioni effettuate ed il numero del tanaggio.

art. 3

Esame delle domande

Entro il 30/04/ di ogni anno l'Amministrazione comunale comunica ai richiedenti le proprie decisioni in merito all'accoglimento della domanda di fida. L'Amministrazione comunale, inoltre, assegnerà una lettera identificativa per ciascun proprietario con la quale marchiare con vernice indelebile su entrambi i quarti posteriori il bestiame da immettere. Tale lettera convenzionale sarà preceduta da una "P" per indicare il comune di appartenenza e sarà seguita dal numero progressivo dei singoli capi immessi.

Art. 4

Pagamento e denuncia della fida

Entro il 30.05 di ciascun anno i proprietari che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'art. 3 dovranno trasmettere al Comune la ricevuta di avvenuto pagamento della fida, nonché dichiarazione scritta attestante l'avvenuta marchiatura degli animali.

Art. 5

Inosservanza di norme

I proprietari che immettono animali al pascolo in assenza di autorizzazione (pascolo abusivo) saranno assoggettati al pagamento di un importo pari al triplo della tariffa prevista per ogni capo, oltre ad una sanzione amministrativa pari nel minimo a £. 200.000 e nel massimo a £. 1.000.000, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalle norme vigenti. Parimenti saranno assoggettati ad una sanzione amministrativa da £. 100.000 a £. 300.000 per ogni capo, i proprietari che immetteranno al pascolo, bestiame privo di marchio o con marchio non conforme alle prescrizioni del presente regolamento.

Qualora non siano immediatamente reperibili i proprietari di animali immessi al pascolo senza autorizzazione, ovvero in caso di animali rinvenuti al pascolo privi di marchio identificativo gli agenti di polizia municipale provvederanno all'immediato sequestro del bestiame stesso ai sensi dell'art. 13 della legge 24.11.1981, n° 689 e successive modifiche.

Le spese di custodia e mantenimento, durante il periodo di sequestro saranno a carico dei proprietari.

Tali lettere devono essere facilmente lette a distanza e pertanto saranno scritte in accurata grafia e saranno grandi 20 X 10 cm.

Art. 6

Commissione consultiva

Ogni anno la Amministrazione Comunale costituirà un Commissione per i pascoli composta da due Consiglieri Comunali, di cui uno delegato dal Sindaco, con funzioni di presidenza, ed uno nominato all'interno del gruppo di minoranza, e da quattro rappresentanti designati tra i possessori di bestiame, residenti nel Comune.

Tale Commissione avrà funzioni consultive e vigilerà sullo stato dei pascoli, degli abbeveratoi e sulla applicazione del seguente regolamento.

Inoltre eventuali manifestazioni di malattie successive alla fida saranno tempestivamente segnalate alla Amministrazione Comunale e alla ASL. Inoltre tale Commissione di concerto con i Vigili Urbani sorveglierà la immissione al pascolo del bestiame, di cui i singoli proprietari dovranno dare preavviso di tre giorni.

Art. 7

Immissione di bestiame da parte di non residenti

I non residenti nel territorio comunale che intendano immettere bestiame devono produrre domanda in tal senso entro il mese di Gennaio di ogni anno.

La Amministrazione Comunale, sentita la Commissione per i pascoli e le organizzazioni sindacali rappresentative del settore si riserva ogni anno di accettare tali richieste, tenendo in dovuta considerazione il numero di capi immessi dai residenti, la quantità di acqua disponibile per gli abbeveratoi e lo stato del manto erboso.

Inoltre l'eventuale transito di bestiame proveniente da altri Comuni deve essere preventivamente comunicato alla Amministrazione, che ne darà concessione, stabilendone di volta in volta le modalità, ai trasgressori verranno applicate le sanzioni amministrative previste dal presente regolamento per il pascolo abusivo, senza pregiudizio delle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti.

Art. 8 Tariffe

Le tariffe relative alla fida verranno fissate per ciascun anno dalla Giunta Comunale, sentita la Commissione.

Sono esenti dal pagamento della fida pascolo gli animali nati nel corso dell'anno. Per i non residenti il costo viene triplicato.

Art. 9 Registro animali

La Amministrazione Comunale terrà un apposito registro degli animali presenti nel territorio comunale e di quelli immessi al pascolo, e darà ai singoli proprietari attestazione della avvenuta fida della natura e del numero degli animali immessi al pascolo.

Chiunque dopo la data del 31 Marzo intenda immettere ulteriore bestiame al pascolo è tenuto a darne preventiva comunicazione alla Amministrazione Comunale, che dopo aver verificato la osservanza delle predette prescrizioni, darà il necessario assenso.

Il bestiame custodito in stalle o fondi chiusi e non denunciato sarà sottoposto al pagamento di una sanzione da £. 80.000 a £. 300.000. Il ricavato derivante dal pagamento della Fida e dalle eventuali ammende saranno, sentito il parere della Commissione preposta, impiegate dalla Amministrazione per la sorveglianza dei pascoli e per il loro miglioramento.

Art. 10 Norme applicabili

Si precisa che le leggi Nazionali e Regionali in vigore dispongono:

- è vietato il pascolo allo stato brado, ogni mandria deve essere sorvegliata in maniera continuativa da pastori di età non inferiore a 14 anni, e capaci in qualsiasi momento di radunare il bestiame per gli opportuni controlli.
- è vietato immettere il bestiame in territori soggetti a rimboschimento o danneggiati da incendi.
- è vietato immettere il bestiame in pascoli degradati o in via di esaurimento;
- è vietato immettere bestiame nei pascoli montani e nel Fondo Demaniale Regionale, denominato "Prato-Valpara-Casale" di Ha 530 in difformità all'art. 135 della Legge Forestale
- il pascolo nei terreni ubicati ad altitudine compresa tra i 900 e i 1.300 metri può esercitarsi dal 1° Giugno al 15 ottobre
- è vietato asportare dai pascoli le deiezioni degli animali, esse devono essere per quanto possibile distribuite ogni anno su tutta la superficie pascolativa
- qualora il numero dei capi di bestiame risulti essere superiore al numero massimo ammissibile per ettera dalla Autorità Forestale il numero eccedente sarà dedotto dai quantitativi più elevati immessi dai singoli proprietari
- nulla verrà corrisposto, neanche come rimborso di tassa, per gli animali eventualmente morti per malattia o infortunio durante il pascolo estivo.